

ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO Sperimentale CONGIUNTO
"NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA - ASSOCIAZIONE CULTURALE GardaMusei"
(di seguito: "l'Accordo")

tra

NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA - Direzione di Esercizio della Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Comacchio - con sede in Desenzano, Piazza Matteotti snc, C. F. e RIVA n. 00002950:53, (di seguito: "Navigarda"), rappresentata nel presente atto dal Direttore di Esercizio Dott. Ing. Davide Mandini, nato a Trieste il 05/09/1951

e

ASSOCIAZIONE CULTURALE GardaMusei, con sede in Gardone Riviera, C. F. n. 9603233179, (di seguito: "GardaMusei"), nella persona del Prof. Giordano Bruno Guerri, nato a Monticano (SI), il 21/12/1950, in qualità di Direttore Generale, munito degli occorrenti poteri.
(Navigarda e GardaMusei sono di seguito anche definite congiuntamente, le "Parti" e singolarmente, la "Parte").

PREMESSO CHE:

Entrambe le Parti intendono favorire un rapporto di interscambio culturale e di servizi per la diffusione del materiale informativo allo scopo di diffondere il più possibile ed al meglio delle reciproche possibilità la cultura supportata dal pubblico trasporto.
E' interesse delle parti studiare e applicare nuove strategie di comunicazione e diffusione delle reciproche attività.
Utilizzare sinergie atte al contenimento delle spese ed agevolare con iniziative promozionali l'interscambio dell'utenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUENTE:

Articolo 1
Premesse ed allegati

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

Articolo 2
Finalità dell'Accordo

La finalità dell'Accordo è quella di sperimentare la distribuzione sul lago di Garda e sulle navi di linea (compatibilmente con la disponibilità a bordo del materiale che pubblicizza le realtà culturali, museali, turistiche e istituzionali) aderenti a GardaMusei e negli stessi luoghi proposte, con l'esposizione del materiale pubblicitario aziendale e degli orari in vigore, l'utilizzo dei servizi pubblici di linea di Navigarda sul lago di Garda nonché la possibilità ai fruitori di servizi di una delle parti di ottenere delle agevolazioni tariffarie finalizzate ad un contenimento dei costi in carico all'utenza.

Articolo 3
Oggetto

- 3.1. Sarà accordato da Navigarda a GardaMusei il trasporto gratuito del materiale pubblicitario/informativo degli aderenti a GardaMusei limitatamente alle strutture museali e compatibilmente con le caratteristiche peculiari del servizio svolto da Navigarda (secondo orario generale in vigore e con le navi in servizio).
- 3.2. Sarà accordato da GardaMusei a Navigarda la consegna gratuita e la relativa esposizione degli orari pubblici ai musei associati compatibilmente con le singole realtà.
- 3.3. Previa verifica del profilo organizzativo e logistico, vi sarà la disponibilità reciproca ad esporre anche il materiale illustrativo e promozionale (tavoli, panelli, ecc...) presso le rispettive strutture.
- 3.4. Navigarda e GardaMusei si impegnano a studiare e valutare l'istituzione di percorsi lacustri che collegino gli attracchi degli aderenti a GardaMusei.
- 3.5. Disponibilità a ricevere e valutare da parte di Navigarda progetti relativi a intrattenimenti culturali, piccoli spettacoli o mostre temporanee sui battelli in navigazione di linea.
- 3.6. Navigarda concederà ai clienti di GardaMusei un biglietto a tariffa scontata [1.20] per i biglietti ordinari e [3.20] per le carte di libera circolazione intera giornata.
- 3.7. Tali tariffe non sono cumulabili con altre iniziative e non sono valide per il trasporto di veicoli, bagagli o merci. Per i servizi rapidi (fatto salvo la carta di libera circolazione intera rete) dovrà essere acquistato separatamente l'idoneo supplemento.
- 3.8. Tale facilitazione sarà riconosciuta solo ai possessori di un biglietto di GardaMusei con data non antecedente due giorni rispetto alla richiesta di emissione del biglietto ridotto.
- 3.9. GardaMusei concederà ai clienti di Navigarda un biglietto a tariffa scontata per i musei del Vittoriale e Musei.
- 3.10. Per la sola stagione 2016, nelle more di tutte le scontistiche dei musei aderenti, il Vittoriale (capo filo di GardaMusei) propone il seguente piano scontistico:

	Vittoriale	Musei	Summa	Bigl. Congiunto	Bigl. Congiunto	Speciale Navigarda
Intero con Prioria	€ 16,00	€ 16,00	€ 32,00	€ 28,00	€ 27,00	
Ridotto con Prioria	€ 12,00	€ 14,00	€ 26,00	€ 22,00	€ 21,00	
Intero solo Parco	€ 8,00	€ 16,00	€ 24,00	€ 20,00	€ 19,00	
Ridotto solo Parco	€ 6,00	€ 14,00	€ 20,00	€ 16,00	€ 15,00	

- 3.11. Tale facilitazione sarà riconosciuta solo ai possessori di un biglietto di Navigarda con data non antecedente due giorni rispetto alla richiesta di emissione del biglietto ridotto.

Articolo 4 Materiale distribuito

4.1 Il materiale distribuito non deve essere deteriorabile e dovrà essere condizionato in modo idoneo al trasporto.

4.2 I quantitativi del materiale trasportato devono essere compatibili per peso, dimensioni e numero di colli coi mezzi utilizzati. I colli, opportunamente condizionati (imballati) non porranno creare intralcio alla navigazione e/o causare ritardi nel servizio nonché devono essere limitati nel peso che il personale di Navigarda dovrà imbarcare e scaricare.

4.3 Nessun tipo di materiale diverso da quello istituzionale di entrambe le parti e per il quale si stipula il seguente accordo potrà essere trasportato gratuitamente fatte salve eventuali deroghe che dovranno essere concordate di volta in volta per iscritto.

Articolo 5 Responsabilità durante il trasporto e la consegna

5.1 Il materiale trasportato dalle parti dovrà essere gestito con la massima cura possibile e distribuito nel più breve tempo possibile.

5.2 Resta comunque inteso che non possono essere previste rivalse o richieste di risarcimento nei casi di inadatta consegna e qualunque titolo essa sia accaduta o in caso di perdita o danneggiamento del materiale.

Articolo 6 Durata

6.1. Il presente Accordo ha durata dalla stipula al 31 dicembre 2016 e decade automaticamente al termine sopra indicato.

6.2. E' esclusa qualsiasi proroga rinnovo tacito, ferma restando la facoltà delle Parti di stipulare un nuovo accordo.

Articolo 7 Attività di promozione

7.1. Le Parti si impegnano a favorire, promuovere e dare comunicazione sui propri canali dell'istituzione delle facilitazioni tariffarie e delle eventuali iniziative straordinarie previste dalla presente iniziativa.

Articolo 8 Uso dei marchi e delle fotografie

8.1. Le Parti si impegnano ad utilizzare i rispettivi marchi solo previa autorizzazione scritta da parte delle rispettive Aziende.

8.2. Le Parti convergono che manterranno flessivita' titolarità dei marchi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietarie o licenziatrici, senza che l'eventuale autorizzazione di una Parte abbiaffatto all'utilizzo di detti marchi e/o segni distintivi possa in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sui marchi e sui segni distintivi medesimi.

8.3. L'uso di foto e/o immagini dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Azienda interessata.

Articolo 9 Trasparenza

9.1. Le Parti sono tenute all'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti attinenti alle attività da esse svolte.

9.2. Le Parti esplicitamente ed inequivocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata mediazione o altra spesa di terzi per la conclusione del presente Accordo;
- dichiarano di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese, collegati o controllate, uomini e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Articolo 10 Clausola risolutiva espresa

10.1. Nel caso in cui una delle parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti col presente Accordo - con particolare riferimento agli artt. 3.6, 3.9 e 13.5 - la Parte inadempiente potrà risolvere di diritto il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., dicono semplice denuncia, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito.

Articolo 11 Tutela della privacy

11.1. Le Parti dichiarano di essersi date reciprocamente l'informativa di cui ai disposti dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 circa la tutela della privacy. Esprimono reciproco consenso ai sensi dell'art. 23 del suddetto Decreto affinché - per gli scopi oggetto del presente Accordo - i dati personali possano essere contenuti di comunicazione a soggetti pubblici e privati nell'adempimento di finalità contabili, amministrative e fiscali.

Articolo 12 Riservatezza

12.1. Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati l'esistenza e il contenuto del presente Accordo e tutte le altre informazioni comunque e in qualunque maniera ricevute in relazione al presente Accordo (di seguito, le "Informazioni Confidenziali") e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate.

12.2. Le Parti adotteranno ogni necessaria provvidenza al fin di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che non saranno ritenute inadeguate alle disposizioni di questo articolo 12 per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o regolamento promulgato da autorità governative, di controllo o di borsa aventi giurisdizione sulle Parti in relazione alla esecuzione della presente scrittura ed alle operazioni in essa previste.

Articolo 13
Disposizioni varie

- 13.1. Tutto quanto non è espressamente copiato dal presente Accordo deve intendersi disciplinato dalle applicabili leggi vigenti.
13.2. Ove non diversamente disposto, ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese sostenute per la redazione e l'esecuzione del presente Accordo.
13.3. Ogni modifica o/o integrazione del presente accordo sarà valida ed efficace solo se effettuata in forma scritta e ratificata da entrambe le Parti.
13.4. Nessuna delle Parti può cedere, neppure parzialmente, talvo previo consenso scritto dell'altra Parte, il presente Accordo ovvero alcuno dei diritti da esso derivanti, né delegare a terzi alcuna delle obbligazioni nascenti dal presente Accordo.
13.5. Garda Musei dichiara di aver preso visione del "codice etico" della Navigardi, reperibile sul sito www.navigazionelazio.it e si impegna a rispettarne i principi.

Articolo 14
Controversie

- 14.1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo e agli atti ad esso conseguenti o da esso dipendenti, sarà competente in via esclusiva il Foro di cui agli artt. 6 e 7 R.D. 20/10/1933 n. 1611.

Il presente Accordo consta di n. 03 pagine ciascuna delle quali controfirmata dai rispettivi contraenti.

Viniciole degli italiani, 8 maggio 2016

Per la Navigazione Lago di Garda:
Il Direttore di Eschilo
Dott. Ing. Giandomenico Molinari

Per l'Associazione Culturale GuidaMuseo
il Direttore Generale
Prof. Giorgiano Puccio Guerri